



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Circolare n. 5 Agenzia delle Entrate “Cura Italia” e accertamenti esecutivi
- FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul Decreto Legge n. 18 del 17/03/20 “Decreto Cura Italia”
- Agenzia delle Entrate – I criteri selettivi per l’attività di verifica
- Sintesi Decreto Legge 18/2020
- Le novità sull’accertamento esecutivo degli Enti Locali

Indice:

Flash di stampa



5

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve10

Circolare n.5 Agenzia Entrate: Decreto "Cura Italia" e accertamenti esecutivi 10

FAQ dell'Agencia delle Entrate-Riscossione sul Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020
"Decreto Cura Italia" 12

L'Approfondimento – 114

Agencia delle Entrate – I criteri selettivi per l'attività di verifica 14

L'Approfondimento – 227

Sintesi Decreto Legge 18/2020 27

L'Approfondimento – 350

Le novità sull'accertamento esecutivo degli Enti Locali 50

L'angolo Giuridico59

Gli strumenti di allerta nel Codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza 59

Le prossime scadenze



64

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Decreto “Cura Italia”	IL SOLE 24 ORE 17.03.20	Il Governo, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, ha approvato il decreto legge “Cura Italia” che mette a disposizione 25 miliardi di euro destinati a imprese, lavoratori autonomi e cittadini
	ITALIA OGGI 17.03.20	
Sospensione versamenti Iva	IL SOLE 24 ORE 18.03.20	Il decreto “Cura Italia” prevede la sospensione dal 16 al 20 marzo del versamento del saldo Iva 2019 o del saldo a debito della liquidazione Iva del mese di febbraio
Sussidi per lavoratori autonomi, botteghe e negozi	IL SOLE 24 ORE 18.03.20	Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, riconosce 600 euro ai professionisti con partita Iva attiva al 23.02.2020 e ai collaboratori, così come ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. Per gli artigiani e commercianti (non per i professionisti), è previsto invece, per il mese di marzo 2020, un credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1)
	ITALIA OGGI 18.03.20	
Ritenute sugli appalti	IL SOLE 24 ORE 18.03.20	Il decreto “Cura Italia” non ha previsto sospensioni in materia di ritenute negli appalti
Sospensione termini processuali	IL SOLE 24 ORE 18.03.20	Il decreto “Cura Italia” ha previsto che la sospensione dei termini legata al rinvio delle udienze fino al 15 aprile riguardi qualsiasi atto del procedimento
Proroga di due anni dei termini di accertamento	ITALIA OGGI 18.03.20	Il decreto “Cura Italia” prevede l'applicazione dell'articolo 12 D.lgs. 159/2015, che dispone che in caso di eventi eccezionali la proroga dei termini di accertamento di 2 anni. In questo modo, vengono prorogati al 31.01.2022 i poteri di controllo e rettifica che scadrebbero al 31.12.2020

Proroga delle scadenze per dichiarazione precompilata	ITALIA OGGI 18.03.20	Il decreto "Cura Italia" dispone la proroga al 31.03.2020 per comunicare i dati necessari alla redazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Proroghe e sospensioni per accertamento e riscossione	IL SOLE 24 ORE 18.03.20	Con il decreto "Cura Italia" sono sospesi il pagamento di cartelle e accertamenti esecutivi, con versamenti in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020. I versamenti andranno effettuati entro il mese successivo
Sussidi per turismo, spettacolo e cultura	IL SOLE 24 ORE 18.03.20	Il decreto legge "Cura Italia", prevede sussidi per i settori più colpiti come turismo, spettacolo e cultura
Detrazione o deduzione delle erogazioni liberali	IL SOLE 24 ORE 18.03.20	Il decreto legge n. 18/2020, prevede un doppio sconto sulle erogazioni liberali in denaro: uno a favore di persone fisiche ed enti non commerciali e un altro nei confronti delle persone giuridiche e delle società
Sospensione dei versamenti Iva per le province più colpite	ITALIA OGGI 19.03.20	Il decreto legge n. 18/2020, ha stabilito che le imprese ubicate nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, sono esonerate dei versamenti Iva indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi
Sospensione dei versamenti	ITALIA OGGI 19.03.20	Il decreto "Cura Italia" ha stabilito che i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro e coloro che esercitano attività nel comparto turistico e nel trasporto, le associazioni e le società sportive, possono sospendere i versamenti oltre il 20.03.2020

Sospensione e proroghe per il Terzo settore	ITALIA OGGI 19.03.20	Il base al nuovo decreto, le Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato possono sospendere i versamenti di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, Iva in scadenza nel mese di marzo, gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020. Tali versamenti andranno poi effettuati entro il 31.05.2020
Conciliazione e rinvio udienze tributarie	IL SOLE 24 ORE 19.03.20	Il D.L. 18/2020 ha stabilito che le udienze sono rinviate d'ufficio dopo il 15.04.2020
Sospensione di adempimenti e versamenti doganali	IL SOLE 24 ORE 20.03.20	Il D.L. 18/2020 prevede il rinvio dei termini per il pagamento differito dei diritti doganali, delle accise sui carburanti e di quelle sull'energia elettrica ed il gas, oltre a verifiche, accertamenti e le esecuzioni forzate dei crediti doganali
Sospensione termini per ricorsi e versamenti	IL SOLE 24 ORE 21.03.20 ITALIA OGGI 21.03.20	L'articolo 83, c. 2 del D.L. 17.03.2020, n. 18 prevede la sospensione dal 9.03 al 15.04.2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie
FAQ Coronavirus	ITALIA OGGI 21.03.20	Sul sito Agenzia delle Entrate-Riscossione si possono trovare le faq relative al blocco dei versamenti e delle rati scadenti nel periodo 8.03-31.05.2020

L'Agenzia interpreta



Sospensione
temporanea dei
versamenti

RISOLUZIONE
N. 12/E/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha fornito le linee guida da seguire in seguito alla sospensione dei versamenti di imposte e contributi, stabilita dal D.L. 18/2020, stabilendo i codici Ateco delle attività che rientrano nella disciplina particolare di settore

Sospensione
istanze di
interpello

CIRCOLARE
N. 4/E/2020

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che dall'8.03 al 31.05.2020 sono sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti

Il Giudice ha sentenziato



Mancato pagamento delle imposte

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 10084/2020

Si applica uno sconto sulla pena per il reato di evasione fiscale, a favore dell'imprenditore che non versa le imposte allo scopo di salvaguardare posti di lavoro. Rileva in questo caso l'attenuante del particolare valore sociale

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 5392/2020

Non sussiste il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se l'atto dispositivo non compromette la pretesa erariale

Soglia penale per omesso versamento Iva

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 10389/2020

Per calcolare la soglia di punibilità ai fini Iva occorre determinare la base imponibile e la relativa imposta evasa considerando i costi effettivamente documentati, mentre, per quanto riguarda le imposte dirette, è possibile tenere conto dei costi non documentati

In breve

Circolare n.5 Agenzia Entrate: Decreto “Cura Italia” e accertamenti esecutivi

di Francesco Burzacchi

L'Agenzia delle Entrate tramite la presente circolare, fornisce chiarimenti circa la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

In ordine alla disciplina generale degli accertamenti esecutivi, contenuta nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la lett. a), co. 1, art. 29 prevede che gli accertamenti esecutivi debbano contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, il pagamento di quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Sempre il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, alla lett. b), co. 1, art. 29 prevede che decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, in caso di mancato pagamento o in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione.

Il recentissimo decreto legge Cura Italia, con l'art. 83, co. 2, ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Conseguentemente, la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione da un lato del pagamento degli importi contenuti nell'avviso di accertamento a qualsiasi titolo e pertanto sia in acquiescenza all'atto, sia a titolo provvisorio in caso di impugnazione e, dall'altro, dei termini per proporre il ricorso.

Pertanto, se un contribuente avesse ricevuto una notifica di accertamento esecutivo per cui, alla data del 9 di marzo, il termine per effettuare il pagamento o proporre il ricorso non fosse scaduto, opererà la sospensione del termine sino alla data del 15 di aprile.

Con lo stesso criterio, se un contribuente ricevesse una notifica di accertamento esecutivo successivamente al 9 di marzo e sino al 15 di aprile, il decorso del termine per ricorrere o per pagare inizierà dal 16 aprile.

Entrando nel merito del secondo aspetto e pertanto alla lett. b), co. 1, art. 29 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la circolare in commento tende ad escludere che la previsione rientri nella sospensione dei termini per il versamento previsto dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in tema di «*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*».

Infatti, chiarisce la circolare n.5/E, la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi previsti dall'art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010, cui fa riferimento l'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lett. b) art. 29, decreto legge n. 78 del 2010.

FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Decreto Cura Italia”

di Francesco Burzacchi

Recentemente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito delle Faq circa la sospensione degli adempimenti previsti nel decreto Cura Italia.

Per ottemperare alle misure restrittive del decreto legge e quindi, per tutelare la salute dei cittadini e del personale addetto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiuso l’apertura degli sportelli al pubblico su tutto il territorio nazionale fino al 25 marzo.

L’Agenzia, al fine di non sospendere l’attività che gli è propria, garantisce l’operatività dei servizi online messi a disposizione tramite il sito internet accedendo all’area riservata dei cittadini e delle imprese e tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata.

Sui quesiti posti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce che nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, non procederà ad effettuare nuove notifiche in relazione a cartelle di pagamento anche tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata.

In questa fase di sospensione però, se un contribuente dovesse inoltrare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una istanza di rateizzazione o l’avesse presentata prima del periodo di sospensione, le istanze saranno lavorate e i contribuenti riceveranno gli esiti delle lavorazioni.

I pagamenti relativi ai piani di rateizzazione i cui termini scadono prima del 31 maggio 2020, sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno in unica soluzione. Chi intendesse ottemperare ai pagamenti scadenti nel periodo intercorrente tra l’8 marzo ed il 31 maggio in modalità rateale, dovrà presentare istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020 consultando la sezione “rateizzazione” del portale.

Nei casi in cui invece un contribuente non avesse ottemperato al pagamento di una scadenza precedente all’8 marzo, durante il periodo di sospensione l’Agenzia non attiverà né procedure cautelari quali il fermo amministrativo o l’ipoteca, né procedure esecutive quale il pignoramento.

Se un contribuente avesse ricevuto prima dell’8 marzo la notifica di un preavviso di fermo del veicolo con l’intimazione al pagamento entro 30 giorni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che sino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero.

Nel caso in cui un fermo amministrativo sia invece già iscritto, sarà comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto del fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

In tema di “Rottamazione ter”, il Decreto Legge n.18 ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 alla data del 31 maggio 2020: per quanto invece riguarda la successiva rata in scadenza il 31 maggio 2020, questa sarà dovuta a regolare scadenza per non perdere i benefici della rottamazione.

In tema invece di “Saldo e stralcio”, la prossima rata in cadenza il 31 marzo 2020 viene differita al 31 maggio 2020.

L'Approfondimento – 1

Agenzia delle Entrate – I criteri selettivi per l'attività di verifica

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con il documento di prassi n. 19/E/2019 l'Agenzia delle Entrate, dopo qualche anno, è tornata ad occuparsi delle modalità da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica fiscale.

Dalla lettura della circolare non emergono sostanziali differenze rispetto al passato. Di fatto, si segnala il netto incremento delle informazioni a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria grazie:

- al potenziamento delle banche dati;
- alle novità fiscali recentemente introdotte. Si pensi in tal senso alla fatturazione elettronica, ovvero, ai nuovi ISA che dall'anno scorso hanno sostituito i vecchi studi di settore.

Restando, inoltre, la lotta all'evasione fiscale l'obiettivo primario dell'Ufficio sembra utile approfondire l'analisi della circolare soprattutto in un'ottica preventiva, cercando di correggere i comportamenti errati dei contribuenti e al contempo preparare gli stessi a comprendere quali sono state le motivazioni che hanno indotto l'Ufficio a selezionare una posizione ritenuta *“meritevole di un'attività di controllo”*.

COSA DEVE INTENDERSI PER “NORMALITÀ” DEI COMPORAMENTI

Con l'intento di contrastare le situazioni di maggiore rischio, l'attività del Legislatore si è concentrata negli ultimi tempi sulla ricerca delle informazioni.

Una ricerca sempre maggiore di informazioni, abbinata ad una attenta selezione delle stesse, che coinvolge indistintamente tutti i contribuenti e che aiuta a capire quali situazioni sono da tenere sotto controllo. A mero titolo esemplificativo si pensi ad una delle seguenti situazioni:

- essere in possesso di molti beni e disponibilità finanziarie non è certamente compatibile con la presenza di redditi bassi;
- disporre di importanti crediti d'imposta in realtà che di norma non ne dovrebbero avere costituisce sicuramente un indice di anomalia;
- svolgere attività con indicatori che si discostano da quelli del settore di appartenenza rappresenta un segnale di allarme;
- ripetuti risultati economici illogici nel tempo riflettono sicuramente comportamenti non in linea con le ordinarie scelte imprenditoriali;
- la presenza di rilevanti costi residuali, ovvero di costi nei confronti di fornitori aventi regimi agevolati o residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, se anomali rispetto a quelli solitamente riscontrati in attività similari, possono essere sintomi di fatturazioni o sovrappatture di comodo, etc.

Tutti casi quelli elencati che legittimano l'inclusione del contribuente in potenziali liste selettive e che se riscontrati verranno smistati ai vari Uffici periferici per lo svolgimento delle attività di controllo da attuarsi tramite verifica in azienda o attraverso richiesta di consegna documentazione all'Ufficio di competenza.

Ciò che preme segnalare, però, è che non esiste un unico "*modus operandi*", l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo, infatti, di verificare di volta in volta quali situazioni possono dare seguito ad un recupero erariale. Ed è in questa ottica che devono essere valutati anche i nuovi ISA che non costituiscono uno strumento accertativo, ma servono solo a individuare quali contribuenti presentano anomalie rispetto ai parametri del settore di appartenenza.

È bene ricordare, inoltre, che la "*normalità dei comportamenti*" deve essere valutata sia dal punto di vista imprenditoriale, che economico. Tradotto il contribuente deve sempre essere messo in condizione di poter giustificare un disallineamento rispetto al settore di appartenenza. Pertanto, come è legittimo includere il contribuente in liste selettive in caso di dati anomali, è altrettanto logico che possano sussistere valide motivazioni al comportamento posto in essere dallo stesso contribuente. Così ad esempio:

- in presenza di un redditometro il contribuente, a prescindere dall'esistenza di un basso reddito, potrà indicare quali fonti finanziarie ha utilizzato per acquistare beni e servizi;
- in caso di disallineamento agli ISA il contribuente potrà spiegare le condizioni di svolgimento della propria attività;
- in ipotesi di una contestazione di antieconomicità il contribuente potrà illustrare la scelta imprenditoriale sottostante a quel comportamento.

Se queste sono, quindi, le modalità operative con cui il Fisco sceglie le posizioni da controllare è alquanto inutile lamentarsene, piuttosto occorre prendere spunto da questo indirizzo operativo per prepararsi a dare valide spiegazioni ai comportamenti assunti. Il tutto tenendo conto che il processo tributario domestico è di tipo “*documentale*”.

Di conseguenza, quanto più si è trasparenti e quanto maggiore è la documentazione a supporto, tanto più semplice sarà illustrare le proprie ragioni all'Erario. Solo adottando questa linea si potrà, infatti, anche in caso di contenzioso, rendere difficile l'azione dell'Ufficio, dovendo quest'ultimo sempre motivare in maniera chiara il mancato accoglimento delle giustificazioni del contribuente.

LE LINEE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEI GRANDI CONTRIBUENTI

La circolare n. 19/E/2019 riserva le prime indicazioni operative ai grandi contribuenti, ed in particolare a tutti coloro che presentando un elevato livello di rischio assumono atteggiamenti non collaborativi e non trasparenti.

Per questa categoria di contribuenti l'Ufficio evidenzia anzitutto la necessità di tener conto dei comportamenti collaborativi. Così ad esempio si deve valorizzare la scelta di adesione al programma di “*cooperative compliance*”, la presentazione di interpelli o l'adesione alle soluzioni proposte.

Lo stesso documento di prassi specifica, inoltre, che gli organi di verifica, mediante l'utilizzo di appropriate banche dati e delle informazioni disponibili, sono invitati a segnalare, soprattutto in presenza di pianificazione fiscali nazionali ed internazionali, quelle situazioni che potenzialmente possono rientrare nei filoni di indagine di maggiore pericolosità.

Nei confronti di coloro che non sono valutabili in maniera continuativa come “grandi contribuenti” è richiesta, invece, la cooperazione tra le competenti direzioni provinciali e regionali. Talaltro, la cooperazione tra direzioni regionali e provinciali è di fondamentale importanza per l’attività di accertamento, per migliorare la contestazione e per valorizzare il dialogo con il contribuente.

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LE IMPRESE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Per prima cosa si deve ricordare che le piccole medie imprese rappresentano la “fetta” di contribuenti più ampia e variegata, sia quantitativamente, che come tipologia.

Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E/2019 precisa che *“per garantire un’adeguata strategia di prevenzione e contrasto dell’evasione nei confronti di questa categoria di soggetti, l’attività delle Direzioni regionali e provinciali dovrà essere supportata da un’attenta analisi del rischio, incentrata sulle caratteristiche peculiari del territorio di competenza e caratterizzata da uno stretto coordinamento sinergico tra tali strutture”*.

In tal senso devono essere valutate, infatti, le specifiche unità organizzative introdotte, con provvedimento direttoriale n. 186053 del 7.9.2018, all’interno delle direzioni Regionali, con il compito di svolgere attività di analisi del rischio di evasione/elusione in ambito regionale.

Con l’intento di migliorare i controlli sui soggetti maggiormente strutturati lo stesso provvedimento direttoriale ha istituito, inoltre, *“appositi uffici dedicati alla programmazione e al coordinamento delle attività di controllo delle strutture periferiche”*, con il compito di monitorare le imprese con volume d’affari o ricavi compresi tra 25 e 100 milioni di euro. Dette strutture dovranno poi relazionarsi *“con le strutture centrali preposte per condividere metodologie operative e la loro estensione a livello nazionale”*.

In linea, poi, con l’atto di indirizzo per le politiche fiscali 2019 – 2021 tutte le strutture coinvolte, oltre a svolgere attività di controllo, avranno anche il compito di promuovere l’adempimento spontaneo per garantire *“qualificata assistenza e consulenza ai contribuenti destinatari delle lettere di compliance”*. Nello specifico, dovranno essere selezionati per il controllo tutti quei contribuenti che non hanno *“giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione”*.

LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE

Per incentivare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e per favorire l'emersione di base imponibile, nel corso del 2019 sono state inviate una serie di lettere di compliance a tutti quei contribuenti che hanno presentato particolari anomalie dichiarative.

Ricordando che tutti questi contribuenti possono ottenere, anche tramite un intermediario abilitato *“qualificata assistenza in merito a quanto segnalato e interagire attraverso il canale CIVIS, fornendo elementi informativi o documentazione valida per chiarire la sua posizione”* il documento di prassi n. 19/E/2019 rileva che i destinatari delle comunicazioni già inviate per il 2019 sono:

- *“i contribuenti che non hanno presentato, per il periodo d'imposta 2018, la dichiarazione IVA o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA”;*
- *“i contribuenti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 2017, un importo delle operazioni attive IVA inferiore a quello comunicato dai propri clienti o da loro stessi all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - (Dati fattura)”.*
- *“i contribuenti per i quali sono emerse particolari anomalie nel triennio 2015, 2016 e 2017 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore”.*

Per tutti questi soggetti le strutture competenti:

- garantiranno adeguata assistenza a tutti coloro che avranno bisogno di chiarimenti in merito alle comunicazioni ricevute;
- esamineranno tempestivamente la documentazione giustificativa che il contribuente consegnerà all'Ufficio o che trasmetterà attraverso il Canale CIVIS.

Sempre relativamente alla promozione dell'attività di compliance la stessa circolare precisa, infine, che ulteriori comunicazioni saranno inoltrate a *“coloro che hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri del 2019 e non hanno presentato le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”.*

ANALISI DEL RISCHIO E SELEZIONE

L'introduzione della fatturazione elettronica e l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi consentono all'Amministrazione Finanziaria di avere la disponibilità dei dati in tempo reale.

Da ciò deriva la necessità di ampliare e modificare i controlli, affiancando ai tradizionali controlli successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nuove attività finalizzate *“a intercettare sul nascere potenziali fenomeni evasivi e di frode fiscale attraverso l'immediato riscontro delle anomalie emergenti dall'incrocio delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria”*.

Le informazioni ricavate attraverso fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi consentono, infatti, di incrociare *“i dati delle cessioni derivanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi con quanto riportato nel comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e successivamente con la stessa dichiarazione IVA ovvero analizzare le relazioni tra clienti e fornitori residenti ed i rapporti commerciali con l'estero”*.

Detto questo, la circolare n. 19/E/2019, con l'intento di ottimizzare le liste selettive fornisce utili indicazioni per individuare, all'interno delle diverse categorie, quali contribuenti controllare. In particolare, per:

- i contribuenti forfetari, che nel corso del tempo hanno visto ampliare l'ambito applicativo, è richiesta la verifica di eventuali *“accessi illegittimi”*. A tal riguardo gli Uffici devono vagliare con attenzione i requisiti per poter beneficiare di questo regime;
- le imprese di minori dimensioni è necessario valutare attentamente tutti quei soggetti che:
 - ✓ sottofatturano le prestazioni attive;
 - ✓ portano in deduzione costi non inerenti rispetto all'attività esercitata;
 - ✓ presentano crediti IVA non giustificabili in rapporto ai dati economici;
 - ✓ effettuano acquisti da soggetti che non presentano le dichiarazioni fiscali,
 - ✓ presentano costi residuali di elevato importo;
 - ✓ effettuano acquisti da soggetti che dichiarano l'esercizio di attività rientranti in codici ATECO, cosiddetti *“residuali”*;
 - ✓ presentano una bassa redditività a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo;

- i contribuenti assoggettati agli studi di settore si richiede l'analisi delle anomalie e le cause di mancata presentazione del modello, soprattutto in presenza di ulteriori fattori di rischio;
- le imprese di medie dimensioni, con volume di d'affari:
 - ✓ inferiori a 25 milioni di euro si richiede di vagliare, in presenza di comportamenti evasivi, i *“fenomeni tipici di omessa contabilizzazione dei ricavi/sottofatturazione, deduzione di costi non documentati, non inerenti, fittizi e sovrastima dei valori di magazzino, risultano di ausilio, ai fini della selezione in funzione dell'attività di controllo, gli applicativi comunemente utilizzati per l'attività di analisi”*;
 - ✓ compreso tra 25 milioni e 100 milioni di euro *“l'attività dovrà essere concentrata sui fenomeni di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale che comportano l'erosione di base imponibile dal territorio dello Stato oltre che sui fenomeni tipicamente evasivi già evidenziati”*.

LE MODALITÀ DI CONTROLLO

Dopo aver trattato della selezione dei soggetti da sottoporre a controllo la circolare n. 19/E/2019 indica con quali modalità devono essere eseguiti i controlli. Più precisamente l'Amministrazione Finanziaria specifica che il controllo dovrà essere mirato *“a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, concentrando l'attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale”*.

A tale scopo gli organi verificatori potranno ricorrere all'indagine finanziaria per monitorare specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione, purché sia sempre garantita l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

Lo stesso documento di prassi precisa ulteriormente che i controlli dovranno essere indirizzati soprattutto nei confronti di quei contribuenti che non hanno risposto positivamente alle lettere di compliance o che non hanno modificato il loro comportamento. È il caso ad esempio di chi nel 2017 non ha modificato il comportamento di anomalia emerso dagli studi di settore relativi al triennio 2014-2016.

IL CONTROLLO DELLE COMPENSAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per quanto attiene al controllo dei soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d'imposta in compensazione o che hanno indebitamente beneficiato di agevolazioni fiscali, la circolare n. 19/E/2019:

- sottolinea *“l'importanza di dedicare specifico impegno al riscontro delle compensazioni indebite, ponendo particolare attenzione, data l'insidiosità della fattispecie, anche ai casi in cui crediti palesemente fittizi risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di recupero o anche di avvisi di accertamento definiti in adesione dal contribuente”*;
- precisa che *“l'attività di analisi dovrà essere svolta al fine di individuare le diverse fattispecie di indebita fruizione della misura agevolativa e i risultati di tale analisi dovranno guidare la scelta delle modalità con le quali effettuare la successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari”*.

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PROFESSIONISTI

Analogamente a quanto fatto con le piccole medie imprese il documento di prassi n. 19/E/2019 si sofferma anche sui professionisti, per i quali l'attività di compliance giocherà un ruolo centrale. Come precisato dall'Amministrazione Finanziaria, infatti, *“al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, è stato previsto nel 2019 l'invio di circa 380.000 lettere nei confronti di contribuenti persone fisiche per i quali relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno d'imposta 2015, sia stata riscontrata un'anomalia riguardante una o più categorie reddituali”*.

Tutte le comunicazioni in questione sono trasmesse tramite la PEC, registrata nel pubblico registro INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e nel caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'Indice nazionale, la spedizione è effettuata mediante posta ordinaria. Dette comunicazioni sono talaltro consultabili nel cassetto fiscale del contribuente.

In merito alla scelta dei professionisti da includere nelle liste selettive l'Agenzia delle Entrate precisa che i fattori discriminanti da tenere in considerazione sono:

- i compensi certificati dai sostituti d'imposta;

- le informazioni inviate attraverso lo spesometro con particolare riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali che non hanno operato nella veste di sostituti di imposta.

Sempre secondo l'Ufficio da valutare con attenzione è anche la posizione di tutti quei *“contribuenti che nella propria dichiarazione Unico PF 2016 abbiano optato per il regime di vantaggio o per il regime forfetario compilando, rispettivamente, la sezione I o II del quadro LM”*.

Da un punto di vista prettamente operativo l'attività di controllo deve essere rivolta a *“far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, concentrando l'attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale”*. A tal fine gli Uffici dovranno completare entro l'anno la sperimentazione *“in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell'utilizzo delle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2014”*, avvalendosi della tecnica di controllo delle indagini finanziari. Sul punto si ricorda che nel mondo professionale i versamenti non giustificati sono considerati compensi non fatturati, mentre non sussiste più la presunzione sui prelevamenti.

Detto ciò l'Agenzia delle Entrate ci ricorda che anche il controllo dei professionisti deve essere mirato *“alla definizione della pretesa tributaria, garantendo l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento”*.

CONTROLLO DEI PROFESSIONISTI TRAMITE STUDI DI SETTORE

In merito alle posizioni dei professionisti da tenere sotto osservazione, la circolare n. 19/E/2019 rileva che occorre soffermarsi su quei contribuenti che, sebbene dichiarino un elevato ammontare di compensi, deducono al contempo un importo significativo di costi che abbatte le base imponibile.

In ogni caso, particolare attenzione deve essere rivolta ai contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di anomalia e non hanno fornito alcuna giustificazione o non hanno modificato il loro atteggiamento.

Nella circolare n. 19/E/2019 si ricava chiaramente che i controlli verso questi soggetti devono essere incrementati *“al fine di consolidare la percezione da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono che la mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo”*.

Sempre in tema di controlli da anomalie emergenti dagli studi di settore il documento di prassi evidenzia, infine, che:

- per il periodo d’imposta 2014 i professionisti che non hanno giustificato le anomalie riscontrate o che non hanno corretto gli errori commessi sono stati inseriti negli applicativi:
 - ✓ *“GIARA per l’emissione di accertamenti parziali automatizzati relativamente ai criteri di rischio: redditi dei fabbricati, redditi di lavoro dipendente e assimilati, assegni periodici corrisposti al coniuge, redditi diversi e redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale”*;
 - ✓ *“ICONA WEB, tramite l’applicativo AURoS, per l’emissione di accertamenti parziali con riguardo soprattutto ai criteri: redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria; redditi di capitale e redditi di partecipazione”*;
- per il periodo d’imposta 2015 sono stati inseriti negli applicativi di cui sopra le posizioni per le quali il Fisco non ritiene necessaria la segnalazione di anomalia, dato che si ritiene che questi soggetti abbiano dichiarato in tutto o in parte uno o più redditi appartenenti a diverse categorie reddituali.

IL CONTRASTO AI FENOMENI DI FRODE FISCALE

In ottica di contrasto all’evasione fiscale, l’Amministrazione Finanziaria ritiene fondamentale monitorare il meccanismo delle indebite compensazioni di crediti d’imposta. Indebiti crediti d’imposta che nella maggior parte dei casi sono generati attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture false.

A ben vedere questa tipologia di controllo è meritevole a patto ovviamente che l’onere della prova sia correttamente assolto.

La questione dell'onere della prova è alquanto delicata date le implicazioni di carattere penale che ne derivano. A ragione più di qualcuno ha segnalato che accertamenti automatizzati nei confronti di chi è caduto inconsapevolmente nelle cartiere sono “*deprimenti*”. Occorre, infatti, che questi accertamenti siano corredati e supportati in maniera significativa.

Detto ciò, si segnala che nella circolare n. 19/E/2019 sono indicati due fenomeni su cui concentrare l'azione di contrasto. Nella specie si tratta:

- della costruzione “*di “pacchetti di risparmio fiscale” frutto di strategie organizzate, alle volte realizzate con l'ausilio di professionisti, che si traducono in meccanismi sofisticati, quali, ad esempio, l'abuso dell'istituto dell'accollo tributario*”. Dall'esperienza operativa emergono, infatti, situazioni dove si “*vendono*” crediti costruiti “*ad hoc*”, oppure si forza il sistema delle compensazioni inventando crediti inesistenti. In pratica si fa transitare nel modello di delega F24 il pagamento di un centesimo di euro, aggirando in questo modo l'obbligo di trasmettere per il canale dell'Agenzia delle Entrate i modelli F24 a saldo zero;
- della “*strumentalizzazione di società e/o cooperative di produzione e lavoro che hanno una vita breve, operanti per lo più nel settore dei servizi alle imprese ad alta intensità di manodopera scarsamente specializzata, organizzata da registi occulti, che offrono la forza lavoro, anche mediante appalto, ad aziende che esternalizzano le fasi produttive, ottenendo una notevole compressione del costo del lavoro proprio grazie all'evasione fiscale (debiti contributivi)*”.

IL CONTRASTO AGLI ILLECITI INTERNAZIONALI

Altro tema “*scottante*” trattato dalla circolare riguarda il contrasto ai fenomeni di illecito fiscale internazionale realizzati prevalentemente tramite:

- l'allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale;
- l'illecito trasferimento e/o la detenzione all'estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o estero-vestiti).

Per quanto riguarda il caso dell'allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale l'attività di contrasto viene svolta attraverso applicativi che consentono di segnalare quei soggetti che, in base ai parametri indicati, in via esemplificativa, nel Provvedimento n. 43999 del 3.3.2017 e sulla base delle informazioni giunte dai Comuni che adottano l'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, hanno un profilo di rischio elevato. Si rileva, inoltre, che le indagini nei confronti di questi soggetti sono sviluppate anche in collaborazione con i Comuni, secondo la linea operativa indicata in passato dalla circolare n. 25/E/2013.

Relativamente ai soggetti che trasferiscono o detengono all'estero attività produttive di reddito, il controllo deve essere attuato valorizzando:

- i dati trasmessi da altri Stati, tramite il c.d. "*scambio automatico di informazioni*";
- le segnalazioni dei movimenti di capitale, ottenute dagli intermediari finanziari, con il cosiddetto "*monitoraggio fiscale*".

Questi strumenti secondo l'Ufficio sono da considerare fonti privilegiate per individuare i soggetti da monitorare "*sulla base, tra gli altri, dei seguenti indici di rischio: i) omessa indicazione in dichiarazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera, ii) violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale*".

Un ruolo chiave in questa attività di controllo è svolto, inoltre, dall'ex Ucifi, ora conosciuta "*Sezione analisi e strategie per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali nell'ambito del settore contrasto illeciti G. di F.*". Questa struttura può richiedere, infatti, informazioni di fondamentale importanza agli operatori di settore. Nello specifico è possibile ottenere:

- i dati delle operazioni intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti, con riferimento a uno specifico arco temporale;
- l'identità del titolare effettivo con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegate.

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN CAMPO FISCALE INTERNAZIONALE

È lo scambio delle informazioni con le altre Autorità estere che rappresenta, però, secondo l'Amministrazione Finanziaria la principale attività al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale.

Pertanto, in tale ottica occorre “*potenziare le attività connesse alle diverse tipologie di scambio di informazioni attivabili sulla base delle Direttive europee e degli accordi internazionali che disciplinano lo scambio su richiesta, spontaneo ed automatico*”.

Su questa questione la circolare n. 19/E/2019 fa notare come nel corso degli ultimi anni lo scambio di informazioni si sia evoluto verso forme automatizzate. In forma automatizzata vengono, infatti, scambiate:

- informazioni di natura reddituale, quando è consentito, che riguardano dati di lavoro dipendente, compensi agli amministratori, pensioni, prodotti assicurativi sulla vita e immobili;
- informazioni sui conti finanziari contenenti l'identificazione del conto, il relativo saldo e gli eventuali redditi accreditati sullo stesso conto;
- ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento;
- informazioni ricavate dal “*country-by-country reporting (CbCR)*” che riguardano:
 - ✓ ricavi;
 - ✓ utili/perdite al lordo delle imposte sui redditi;
 - ✓ utili non distribuiti;
 - ✓ numero addetti e immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per ogni giurisdizione in cui opera il gruppo multinazionale;
 - ✓ identità di ogni società del gruppo, con indicazione della natura della principale o delle principali attività commerciali esercitate.

Una prova concreta della capacità di elaborazione delle informazioni è data dalle lettere di compliance, con i primi dati relativi al periodo d'imposta 2016, inviate ai contribuenti e riguardanti l'omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero e dei relativi redditi derivanti da queste attività estere.

L'Approfondimento – 2

Sintesi Decreto Legge 18/2020

di Luigi Morsillo

PREMESSA

Di seguito la sintesi delle novità introdotte dal cd. “decreto cura Italia” a tutela di imprese e privati per effetto della crisi causata dalla diffusione del Coronavirus nel territorio nazionale.

AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE

Per la gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle norme vigenti in materia, è consentito produrre, importare e mettere in commercio, mascherine chirurgiche e DPI.

Al fine di avvalersi di tale deroga, è previsto che il produttore e l'importatore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Entro 3 giorni dall'autocertificazione le aziende produttrici o importatrici devono trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL ogni elemento utile alla validazione delle mascherine.

L'ISS e l'INAIL, entro 3 giorni dalla ricezione della documentazione, devono pronunciarsi e se le mascherine risultano non conformi, il produttore dovrà cessarne immediatamente la produzione.

MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITÀ

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).

Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23/02/2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

Sono dispensati dall'osservanza del D.Lgs. nr. 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.

La domanda andrà presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti; tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30 giorni per le richieste, né il tetto aziendale, per l'anno 2020.

Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA

Le aziende che al 23/02/2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

Non si applica il contributo addizionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. nr. 148/2015.

ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DI TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23/02/2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso in base al presente decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L'accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.

CONGEDI FAMILIARI STRAORDINARI E BONUS BABY-SITTING

A partire dal 05/03/2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a 15 giorni, per i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione;
- Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità (reddito del mese precedente);
- Lavoratori autonomi iscritti all'INPS, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavora in modalità smart-working, è disoccupato o non lavora.

La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori; gli eventuali periodi di congedo parentale in corso di fruizione già alla data del 05/03/2020 e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.

Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex Legge nr. 104/1992).

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.

PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/1992

L'art. 24 prevede un'estensione della durata dei permessi retribuiti Legge nr. 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

TUTELA DEI PERIODI DI QUARANTENA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

I periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che vi ha dato origine (Sono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore di questo decreto, anche in assenza del provvedimento).

Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID, il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Ai fini dell'indennità, fino al 30/04/2020, il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero per:

- lavoratori pubblici e privati
- con disabilità o in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche.

INDENNITÀ PER LAVORO AUTONOMO E LAVORO A TERMINE

È prevista l'erogazione di una indennità di 600⁰⁰ euro, per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito; è erogata dall'INPS su domanda, per le seguenti categorie:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23/02/2020;
- lavoratori CO.CO.CO attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 ed il 17/03/2020;

- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e reddito non superiore a 50.000⁰⁰ euro e non titolari di pensione, a condizione che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.

Le indennità sopracitate non sono cumulabili né sono erogabili nei confronti dei percettori del Reddito di Cittadinanza.

DOMANDE DI NASPI, DIS-COLL E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2020

Sono disposte le seguenti proroghe in tema di indennità di disoccupazione:

- per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato per le domande di competenza 2019, al 01/06/2020.
- Per le domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, i termini di decadenza ordinari sono ampliati da 68 a 128 giorni, facendo salva la decorrenza della prestazione dal giorno 68° dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui al D.Lgs. nr. 22/2015, nonché i termini per l'assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASPI o DIS-COLL.

TERMINI DECADENZIALI INPS

Dal 23/02/2020 al 01/06/2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall'INPS è sospeso di diritto.

TERZO SETTORE

Per gli enti del terzo settore interessati dalle modifiche del D.Lgs. nr. 117/2017, ed in particolare per:

- ONLUS iscritte negli appositi registri, di cui all'art. 10 del D.Lgs. nr. 460/1997;
- Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla Legge nr. 266/1991;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 7 della Legge nr. 383/2000.

è prevista la proroga del termine per gli adempimenti legati all'adeguamento alla nuova disciplina, dal 30/06/2020 al 31/10/2020.

Prevista anche la possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31/10/2020.

CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO

È prevista la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi INPS e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020; è prevista, inoltre, la sospensione per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.

Nello specifico, la rata in scadenza il 10/04/2020 viene rinviata al 10/06/2020, senza sanzioni né interessi.

LAVORO AGILE

La priorità nell'accoglimento delle domande per prestare l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, viene riconosciuta prioritariamente a:

- lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità a norma della Legge nr. 104/1992;
- lavoratori con un familiare in condizioni di disabilità;
- lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

CONDIZIONALITÀ PER PATTI DI LAVORO E OBBLIGHI RDC

Ferma restando la fruizione dei benefici economici connessi, sono sospesi per 2 mesi con decorrenza dal 17/03/2020:

- gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza;
- gli obblighi per i percettori di NASPI e DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali;
- gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della Legge nr. 68/1999;
- le procedure di avviamento a selezione per incarichi nella pubblica amministrazione;
- i termini per le convocazioni da parte dei Centri Per L'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento lavorativo.

TERMINI PER PRESTAZIONI INAIL E CONTAGIO SUL LUOGO DI LAVORO

È prevista la sospensione dal 23/02/2020 al 01/06/2020, di:

- termini di decadenza e prescrizione delle richieste di prestazioni erogate all'INAIL;
- termini di revisione della rendita che scadano nel periodo emergenziale.

In caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro, sia per lavoratori pubblici che privati, il medico competente redige il certificato e lo invia all'INAIL che assicura automaticamente la tutela antinfortunistica.

Le prestazioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

FONDO PER IL REDDITO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

È istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza", con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020, per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti:

- con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000⁰⁰ euro, e
- che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro.

La misura, i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro 30 giorni dal 17/03/2020.

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Dal 17/03/2020 l'avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni.

Fino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Sono previste ulteriori misure sul Fondo di Garanzia per le PMI, per i 9 mesi successivi al 17/03/2020: in particolare:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- la percentuale massima di garanzia è elevata fino all'80% per la garanzia diretta, e fino al 90% per la riassicurazione/controgaranzia, e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000⁰⁰ euro;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il finanziatore conceda un nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo;
- l'allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- eliminazione delle commissioni per mancato perfezionamento;
- cumulabilità della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- proroga per 3 mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Viene riscritto l'art. 44BIS del D.L. nr. 34/2019 convertito dalla Legge nr. 58/2019 (decreto crescita), prevedendo che se una società cede a titolo oneroso, entro il 31/12/2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (per mancato pagamento protratto per oltre 90 giorni dalla scadenza) può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31/12/2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione, possono:

- essere utilizzati in compensazione senza limiti di importo;
- essere ceduti, come dall'art. 43BIS o 43TER del D.P.R. nr. 602/1973;
- essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate, in crediti d'imposta, è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'art. 11 comma 1° del D.L. nr. 59/2016.

Queste disposizioni non si applicano,

- alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.
- alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI COLPITE DAL COVID-19

È prevista una moratoria straordinaria per aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) a superare la fase critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia.

Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le PMI che alla data del 17/03/2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per questi finanziamenti si dispone che:

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30/09/2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30/09/2020 è rinviata fino alla stessa data ed alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30/09/2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30/09/2020.

La misura si rivolge alle microimprese e PMI con sede in Italia e che hanno subito gli effetti dell'epidemia, anche se non presentano esposizioni deteriorate.

A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

MINI-PROROGA PER TUTTI

Sono prorogati al 20/03/2020 i termini per i versamenti scaduti al 16/03/2020, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

VERSAMENTI NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

Con il precedente D.L. nr. 9/2020 era stata disposta, solo per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, con domicilio fiscale o sede legale o sede operativa in Italia, la sospensione fino al 30/04/2020 dei termini relativi a:

- versamenti delle ritenute alla fonte, operati in qualità di sostituti d'imposta;

- adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Con la previsione che tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31/05/2020 e che i versamenti già effettuati non sono rimborsabili.

Le previsioni di cui all'art. 8 del D.L. nr. 9/2020 sono estese ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- svolgenti attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge nr. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- gestori di parchi divertimento o parchi tematici;
- gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- gestori di servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- svolgenti attività di guida e assistenza turistica.
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1° del D.Lgs. nr. 117/2017.

Il Decreto, inoltre, sospende i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, e tutti i soggetti sopra elencati.

I versamenti adesso sospesi possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure con massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza rimborso di quanto già versato.

Solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, è previsto che:

- possono non procedere, fino al 31/05/2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate quali sostituti di imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure con un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020, senza previsione di rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Sono sospesi gli adempimenti tributari - diversi dai versamenti, dalle ritenute alla fonte e dalle trattenute delle addizionali regionali e comunali - che scadono tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia; gli adempimenti saranno effettuati entro il 30/06/2020 senza sanzioni.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, e ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 08/03/2020 ed il 31/03/2020 relativi a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni o interessi, in unica soluzione entro il 31/05/2020 o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa", ovvero:

- Per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;
- Per il Veneto: Vò.

continua ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, con scadenza tra il 21/02/2020 ed il 31/03/2020.

Le imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, non sono soggetti alle ritenute d'acconto nel periodo tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano una dichiarazione facendo risultare che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, in unica soluzione entro il 31/05/2020 o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

È previsto, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo dell'anno precedente non superiore a 40.00000 euro, un premio di 10000 euro per il mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

È previsto, per i soggetti esercenti attività d'impresa e di arte o professione, un credito d'imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.00000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal 17/03/2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI LOCAZIONE

È previsto per l'anno 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), da utilizzare esclusivamente in compensazione.

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

ATTIVITÀ DEGLI ENTI IMPOSITORI

Sono sospese, dal 08/03/2020 al 31/05/2020, le seguenti attività degli enti impositori:

- liquidazione;
- controllo;
- accertamento;
- riscossione;
- contenzioso;
- risposte alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- regolarizzazione delle istanze di interpello.

Per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono sospesi, dal 08/03/2020 al 31/05/2020, i termini:

- entro cui l'Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l'ammissione al regime di adempimento collaborativo;
- relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- relativi agli accordi preventivi;
- relativi al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Sono sospese, dal 08/03/2020 al 31/05/2020, le attività non indifferibili e non urgenti, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi, dal 08/03/2020 al 31/05/2020, i termini dei versamenti derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS e dall'INAIL;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020 e non si rimborsa quanto già versato.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione, per cui il potere di rettifica che cessava al 31/12/2020 slitta al 31/12/2022.

Viene differito al 01/06/2020:

- il termine di versamento del 28/02/2020 per la "rottamazione-ter";
- il termine di versamento del 31/03/2020 per il "saldo e stralcio".

SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

Viene aumentato dal 50% al 70% l'anticipo spettante alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE

Confermata, per il periodo dal 09/03/2020 al 15/04/2020, la sospensione:

- di tutte udienze civili e penali.
- dei termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni;

quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione, la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione

Sono esentati dalla sospensione i seguenti procedimenti:

- le materie di competenza del tribunale per i minorenni;
- i procedimenti cautelari riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona;
- i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
- procedimenti penali di convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti penali di applicazione delle misure di sicurezza detentive o ove è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

Confermati i seguenti adempimenti:

- obbligo di deposito telematico degli atti compresi gli atti introduttivi, dal 09/03/2020 al 30/06/2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito.
- versamento del contributo unificato in modalità telematica;
- ove possibile, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto;
- comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali, con modalità telematiche;
- sospensione dei termini per le attività di mediazione, negoziazione assistita e risoluzione stragiudiziale delle controversie, dal 09/03/2020 al 15/04/2020.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Sospese le udienze fissate tra il 09/03/2020 ed il 15/04/2020 e differite ad una data successiva; sospeso il decorso dei termini per l'attività processuale.

Sospesi anche i termini per proporre ricorso in primo grado per lo stesso periodo.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sospesi, dal 08/03/2020 al 15/04/2020, i termini relativi al processo amministrativo.

Nello stesso periodo i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15/04/2020.

Dal 06/04/2020 al 15/04/2020, le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, purché le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta perentoriamente entro due giorni liberi prima dell'udienza; è prevista la facoltà di depositare brevi note.

Dal 15/04/2020 al 30/06/2020, tutte le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica) passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati; è prevista la facoltà di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione.

È prevista la remissione in termini e la sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l'emergenza sanitaria che hanno:

- comportato decadenza delle parti da facoltà processuali;
- impedito l'esercizio dei diritti delle parti.

Nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo dal 08/03/2020 al 30/06/2020.

RIMBORSO CONTRATTI DI SOGGIORNO E BIGLIETTI PER EVENTI CULTURALI

A seguito della sospensione su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, viene esplicitata la sopravvenuta impossibilità di dare seguito alle rispettive prestazioni.

Gli acquirenti dovranno presentare, entro 30 giorni dal 17/03/2020, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno.

Disposizioni valide fino al 03/04/2020 o fino ad altre date qualora previste da eventuali ulteriori decreti attuativi.

Le disposizioni già previste dall'art. 28 del D.L. nr. 9/2020 art. 28 per il rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, attraverso le emissioni di voucher.

RITARDI O INADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Viene chiarito che l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, in modo da assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva.

TRASPORTO MARITTIMO E TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

Per fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio.

Con le stesse finalità è sospeso il pagamento dei canoni (artt. 16, 17, 18 della Legge nr. 84/1994) relativi al periodo compreso tra il 17/03/2020 ed il 31/07/2020.

I canoni sospesi saranno pagati entro il 31/12/2020 anche mediante rateazione senza interessi, con le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17/03/2020 ed il 30/04/2020 sono differiti di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi.

In considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31/10/2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31/07/2020 alle attività di visita, prova e revisione.

CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sede legale o domicilio fiscale o sede operativa in Italia, sono sospesi i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, fino al 31/05/2020.

I versamenti saranno effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure mediante rateizzazione con massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la stessa indennità di 60000 euro prevista per i titolari di partita IVA, anche in relazione ai rapporti di collaborazione già in essere al 28/02/2020, presso:

- federazioni sportive nazionali,
- enti di promozione sportiva,
- società e associazioni sportive dilettantistiche,

L'indennizzo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società SPORT E SALUTE SPA che le esaminerà secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo saranno individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dal 17/03/2020.

TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Non si tiene conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/04/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi:

- da avviare su istanza di parte o d'ufficio;
- pendenti alla data del 23/02/2020;
- iniziati successivamente al 23/02/2020.

Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate.

VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

È prorogata la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo il 10/03/2020; ai fini dell'espatrio la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

SETTORE AGRICOLO

Viene esteso dal quarto al sesto, il grado di parentela o affinità, entro il quale nel settore agricolo, viene concessa la possibilità per un familiare o affine di svolgere delle prestazioni di lavoro, occasionalmente, a titolo di aiuto, senza la corresponsione di compensi.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

L'assemblea ordinaria delle società può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga agli artt. 2364 e 2478BIS C.C. o alle disposizioni statutarie.

Le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le assemblee si potranno svolgere anche con mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la loro partecipazione;
- l'esercizio del diritto di voto;

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le SRL potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le SPA quotate potranno designare il rappresentante previsto dall'art. 135UNDECIES TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie.

Tali società potranno prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135NOVIES TUF.

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31/07/2020, oppure entro la data successiva prevista da eventuali ulteriori prolungamenti allo stato di emergenza.

ADEMPIMENTI COMUNICAZIONI RIFIUTI

Sono prorogati al 30/06/2020 i termini di presentazione di:

- modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- presentazione annuale dei dati relativi a pile ed accumulatori;
- trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- presentazione della dichiarazione al centro coordinamento;
- versamento del diritto annuale all'albo nazionale gestori ambientali.

L'Approfondimento – 3

Le novità sull'accertamento esecutivo degli Enti Locali

di Federico Camani

PREMESSA

Con l'approvazione dell'articolo 96, Legge 160/2019, è stata decisamente riformata la disciplina della riscossione delle entrate tributarie degli Enti Locali, incluse provincie, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra Enti Locali. La nuova disposizione, contenuta nella sopracitata norma, introduce a tutti gli effetti lo strumento dell'accertamento esecutivo a tutti i tributi amministrati e riscossi dagli Enti Locali tra cui Imu, Tari e Tosap.

La norma in questione può essere suddivisa in due macro aree: la prima di valenza organizzativa e la seconda di valenza operativa.

A livello organizzativo, è stato previsto che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli Enti Locali, affluiscano direttamente alla tesoreria dell'Ente. Inoltre, l'accesso ai dati da parte degli Enti Locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione viene disciplinato in base a delle regole ben precise. Infine, viene disciplinata anche la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione.

A livello operativo, come già detto, è stato previsto anche per gli Enti Locali l'istituto dell'accertamento esecutivo che, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali gestite dall'Agenzia delle Entrate, consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Inoltre, viene disciplinata e, quindi, disposta anche per queste tipologie di tributi, la dilazione del pagamento delle somme dovute con la possibilità di applicare una rateazione fino ad un massimo di 72 rate.

L'ACCESSO AGLI ATTI E L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Con l'approvazione dell'articolo 96, Legge 160/2019, a partire dal 01.01.2020 lo strumento dell'accertamento esecutivo, già previsto per le entrate erariali gestite dall'Agenzia delle Entrate, diviene utilizzabile anche dagli Enti Locali per la riscossione delle imposte locali e delle entrate di natura patrimoniale, tra cui le rette degli asili e gli oneri di urbanizzazione. A partire, quindi, dagli atti emessi dal 01.01.2020 (escluse le annualità prescritte), l'accertamento esecutivo diviene strumento operativo utilizzabile anche dagli Enti Locali.

Si ricorda ancora una volta, che gli atti interessati dall'istituto dell'accertamento esecutivo sono sia quelli afferenti all'annualità 2020, sia quelli riguardanti le annualità pregresse non ancora prescritte ovvero decadute dal potere accertativo alla data del 01.01.2020. Gli accertamenti devono avere la qualifica di "emessi" a partire da gennaio, a prescindere dalla data della notifica al contribuente; pertanto, si dovrà tenere conto della data in cui l'atto è effettivamente "uscito" dalla sfera di disponibilità dell'ente impositore. Per fare un esempio, l'accertamento confezionato e spedito a dicembre, ma ricevuto dal contribuente a gennaio, non sarà un accertamento esecutivo, essendo stato emesso prima dell'entrata in vigore del disposto normativo, mentre un atto confezionato e spedito a gennaio 2020 dovrà esclusivamente avere qualifica di accertamento esecutivo.

In tale direzione, tutti gli Enti Locali e i soggetti affidatari della riscossione dei tributi locali (ivi compresa la TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell'Ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo. Inoltre, l'ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l'utilizzo degli applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy. Restano ferme tuttavia, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.

Come ben sappiamo, l'istituto dell'accertamento esecutivo è disciplinato dall'articolo 29, D.L. 78/2010, in base al quale gli accertamenti emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP (ovvero, a partire dal 01.01.2020, per le imposte gestite dagli Enti Locali) divengono titolo esecutivo attraverso cui la pretesa può essere escussa mediante

pignoramento. In tal caso, l'accertamento esecutivo contenente il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve includere al suo interno anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione e l'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati. In tal caso, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute mediante F24 a debito o in compensazione con altri crediti tributari, entro il termine per la presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Tuttavia, si ricorda che, nel conteggio dei giorni intercorrenti tra la data di notifica dell'atto e la scadenza del versamento delle imposte contenute nell'atto stesso, si deve tenere conto del cosiddetto "periodo di sospensione feriale" (mese di agosto), durante il quale i termini accertativi vengono sospesi, per essere, poi, ripresi a partire dal primo settembre.

Inoltre, gli avvisi di accertamento devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Per quanto riguarda la procedura di esecuzione forzata, è stato chiarito che gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Tuttavia, ai sensi degli articoli 17-bis (per le controversie di importo non superiore a 50.000 Euro) e 18, D.lgs. 546/1992 e dell'articolo 15, D.P.R.602/1973, il contribuente può:

- presentare ricorso in commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo, godendo della possibilità di non pagare le sanzioni fino al momento in cui viene depositata la sentenza di primo grado in Commissione Tributaria Provinciale (articolo 19, D.lgs. 472/1997);

- godere dell'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte, tasse e contributi, ivi inclusi gli interessi, per un ammontare pari ad 1/3 del corrispondente imponibile o maggiore imponibile accertato. In tal senso, la riscossione avviene nel limite di 1/3 delle somme accertate (imposte e interessi) fino al momento in cui è depositata la sentenza di primo grado. Successivamente, se la pronuncia è sfavorevole al contribuente, la riscossione prosegue fino a raggiungere i 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi. Nel caso in cui il giudice dovesse respingere anche il ricorso in Commissione Tributaria Regionale, la riscossione proseguirebbe per il residuo 1/3 delle imposte, sanzioni e interessi.

In sintesi, il contribuente che riceve la notifica di un atto di accertamento esecutivo, può scegliere di:

- presentare domanda di ricorso in CTP, chiedendo eventualmente la sospensione giudiziale del versamento delle imposte, sanzioni e interessi;
- prestare acquiescenza, ovvero corrispondere le somme indicate nell'atto di accertamento esecutivo per il loro intero ammontare al netto dei 2/3 delle sanzioni. Tale riduzione è prevista a condizione che il contribuente:
 - ✓ rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
 - ✓ rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
 - ✓ paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto), le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni previste per le sanzioni.
- presentare istanza di accertamento con adesione, evitando l'insorgere di una lite tributaria e usufruendo, in caso di accordo, di una riduzione delle sanzioni amministrative che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Si ricorda che l'accertamento con adesione può essere proposto:
 - ✓ dall'ufficio competente, tramite un invito a comparire con carattere unicamente informativo, in cui sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento (articolo 5, D.lgs. 218/197);
 - ✓ dal contribuente stesso, prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire oppure dopo aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire (articolo 6, D.lgs. 218/1997) ma solo fino al momento in cui scadono i termini ordinari per la presentazione del ricorso (60 giorni).

LA RISCOSSIONE COATTIVA

Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (i 30 giorni decorrono dal 60° giorno utile per la proposizione del ricorso), la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione venga affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione stessa è sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data dell'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Tuttavia, la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Si ricorda, tuttavia, che mentre il fermo amministrativo e l'ipoteca sono istituti che, in caso di adozione da parte del creditore, necessitano di una comunicazione preventiva impugnabile per vizi propri, il pignoramento o, più in generale l'espropriazione costituisce, invece, una misura cautelare non applicabile, salvo in casi di fondato pericolo per la riscossione, prima del decorso di 180 giorni dalla data di affidamento del credito.

Nell'ipotesi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata. In tale ipotesi, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non operano né la sospensione feriale dei termini caratterizzante il mese di agosto né la sospensione delle procedure esecutive di 180 o 120 giorni da quando il credito è affidato all'esattore. Viene meno anche l'obbligo di invio al contribuente dell'informativa sull'affidamento.

Nel caso in cui, decorso un anno dalla notifica dell'atto esecutivo, non sia stata intrapresa alcuna procedura di espropriazione o pignoramento, occorre notificare un'apposita intimazione di pagamento ai sensi dell'articolo 50, D.P.R. 602/1973, che consente di attivare le procedure c.d. esecutive entro i 6 mesi successivi.

L'accertamento non costituisce titolo esecutivo per somme inferiori a 10 euro mentre, per recuperi di importi fino a 10.000 euro, prima di adottare misure esecutive o cautelari, gli

enti devono inviare un sollecito di pagamento contenente l'invito a versare le somme dovute entro 30 giorni, pena l'attivazione delle misure medesime.

IL PAGAMENTO RATEALE

Prima dell'entrata in vigore della Legge 160/2019, non esisteva alcuna norma di riferimento che disciplinasse le dilazioni di pagamento dei tributi riferiti agli Enti Locali, di fatto rimandando la gestione del pagamento degli stessi, nei casi in cui non ci si fosse rivolti all'Amministrazione Finanziaria centrale, alla giurisdizione dettata dai regolamenti locali. Oggi, a seguito della nuova disciplina dettata con l'ultima Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), è previsto che l'ente impositore, ovvero il soggetto affidatario del servizio di riscossione, possa concedere la dilazione delle somme dovute esclusivamente in presenza di temporanea e obiettiva difficoltà economica, con una graduazione temporale che va da un minimo di 4 rate a un massimo di 72 rate mensili. La dilazione delle somme comminate mediante atto di accertamento prevede, pertanto, la possibilità di chiedere all'ente creditore o al soggetto affidatario della riscossione la dilazione del debito in un massimo di 72 rate mensili concedibili previa dimostrazione all'ente locale creditore della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Tra i documenti che possono risultare utili al fine di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà economica possiamo ricordare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), gli indici di bilancio oppure una valida documentazione comprovante l'effettiva e reale impossibilità di onorare il debito per intero, la quale può essere rappresentata, ad esempio, da solleciti di fornitori, presenza di debiti insoluti, cartelle iscritte a ruolo, pignoramenti dello stipendio.

L'Ente locale può, nel proprio regolamento, prevedere una rateazione diversa da quella proposta dal Legislatore nazionale, fermo restando che non può essere inferiore a 36 rate quanto il debito è superiore a 6.000 euro.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente. Per ottenere il maggior termine di rateazione, non bisogna però essere decaduti dalla rateazione concessa.

Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive nel corso del periodo di rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Tabella n.1. Schema di rateazione concedibile

Importi	Rateazione concessa
Fino a 100 Euro	Nessuna rateazione
Da 100,01 a 500 Euro	Max. 4 rate mensili
Da 500,01 a 3.000 Euro	Da 5 a 12 rate mensili
Da 3.000,01 a 6.000 Euro	Da 13 a 24 rate mensili (max. 36 rate se ulteriormente disposto dall'Ente Locale)
Da 6.000,01 a 20.000 Euro	Da 25 a 36 rate mensili
Oltre 20.000 Euro	Da 37 a 72 rate mensili

È altresì prevista, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento (ovvero 90 giorni dalla data di notifica dell'atto) e fino alla data di pagamento, l'applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute, pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre 2 punti percentuali con apposita deliberazione dell'Ente Locale.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli atti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è prevista l'applicazione degli aggi di riscossione al tasso del 6%, applicato sugli importi da riscuotere completamente a carico del debitore. Tuttavia, se l'Ente Locale decide di riscuotere le somme accertate in proprio o per tramite di un concessionario, il contribuente è tenuto a versare un aggio pari al 3% del debito totale, con un massimo di 300 Euro. Se il pagamento dovesse protrarsi oltre i 60 giorni per la proposizione del ricorso, il tasso legale applicato sull'aggio salirebbe dal 3% al 6%, con un massimo di 600 Euro.

I FUNZIONARI RESPONSABILI E L'ALBO DEI CONCESSIONARI

Fermo restando che, a seguito della emanazione del nuovo testo di legge, i Comuni e, più in generale, gli Enti Locali dovranno mettere a punto una serie di misure specifiche al fine di predisporre e gestire il personale autorizzato e in possesso dei requisiti di istruzione e idoneità previsti dalla legge a procedere alla riscossione dei tributi provenienti da atti esecutivi, gli stessi funzionari responsabili della riscossione degli enti e i loro soggetti affidatari, nominati dai dirigenti dell'Ente o dagli organi apicali dei concessionari, dovranno esercitare le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in ordine all'assistenza alle procedure di vendita all'incanto. I funzionari responsabili saranno scelti tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi.

Allo scopo di verificare e selezionare i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione delle entrate locali, verrà istituita una sezione speciale separata all'interno dell'albo dei concessionari. Per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali, è previsto l'obbligo di adempiere a specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria. I soggetti iscritti all'albo e alla sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale entro il 31.12.2020.

Il Ministero dell'Economia e Finanza (MEF), con alcuni decreti di prossima emanazione, stabilirà:

- le linee guida sui controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo dei soggetti concessionari;
- le modalità di evasione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione, da parte dell'ente, degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche

disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

- i criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

L'angolo Giuridico

Gli strumenti di allerta nel Codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza

di Oscar Ugo

Come noto, il d. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito, per brevità, "il Codice"), ha introdotto un nuovo *corpus* legislativo sistematico ed unitario in materia fallimentare, e, più in generale, riguardo alla crisi d'impresa, materie che sono state (finalmente) oggetto di una significativa riforma, attesa da molto tempo.

In particolare, la riforma ha accolto le novità contenute nella Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014 (2014/135/UE), che propone un nuovo approccio europeo per la gestione della crisi d'impresa e delle ristrutturazioni¹.

Ciò al fine di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di uno stato di insolvenza, massimizzando, nel contempo, il valore dell'impresa, e ciò a tutela non soltanto dei creditori e dei dipendenti, ma anche della proprietà, e, in generale, della stabilità dell'economia.

Infatti, una delle più importanti novità contenute nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, dev'essere individuata proprio nel proposito di addivenire, per quanto possibile, all'emersione anticipata della crisi.

¹ Il primo Considerando, infatti, prevede che: *"obiettivo della presente raccomandazione è garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale. Un altro obiettivo è dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono"*.

Sovente è accaduto, infatti, che gli imprenditori, italiani e comunitari, non siano stati in grado di promuovere precocemente processi endogeni di risanamento e, proprio per tale ragione, il legislatore comunitario ha inteso introdurre un “sistema” di ristrutturazione preventiva, fondata sui seguenti principi: a) *il debitore dovrebbe poter procedere alla ristrutturazione in una fase precoce, non appena sia evidente che sussiste probabilità di insolvenza;* b) *il debitore dovrebbe mantenere il controllo della gestione corrente dell'impresa;* c) *il debitore dovrebbe poter chiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali;* d) *il piano di ristrutturazione adottato dai creditori che rappresentano la maggioranza prescritta dal diritto nazionale dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori, a condizione che sia stato omologato dal giudice;* e) *i nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non dovrebbero essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori”.*

Proprio al fine di individuare tempestivamente i primi indizi della crisi d'impresa – definita dall'art. 2 del Codice quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta quale inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate – nonché, soprattutto, di adottare le misure necessarie alla sua composizione, il legislatore nazionale, anche sulla scorta dei sopraindicati principi sanciti dal legislatore europeo, ha individuato i cd. “strumenti di allerta”.

Allo stato, la disciplina relativa agli strumenti di allerta dovrebbe entrare in vigore il 20 agosto 2020 ma il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo economico, anche su concorde richiesta di Confindustria e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (cd. “CNDCEC”) sta valutando un rinvio sino al 15 febbraio 2021 per l'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto con riferimento alle piccole imprese che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i 20 dipendenti o i 4 milioni di euro come totale di attivo dello stato patrimoniale, oppure i 4 milioni di ricavi. Gli strumenti di allerta, ai sensi dell'art. 12 del Codice, si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese², i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché gli altri soggetti previsti dal quinto comma dell'art. 12.

² Trattasi delle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno 2 dei seguenti parametri dimensionali (i) euro 20.000.000 di attivo patrimoniale, (ii) euro 40.000.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni, (iii) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Si applicano anche alle imprese agricole e minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma restando la competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione della eventuale fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore.

Gli indicatori della crisi, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, e tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività d'impresa, sono individuati dal primo comma dell'art. 13 del Codice negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario nonché nei ritardi nei pagamenti reiterati e significativi³, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza dell'incapacità di assicurare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi o prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso⁴.

Il Codice considera indici significativi quelli che diano evidenza della (i) sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e (ii) l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 13 delega il CNDCEC, quale organo pubblico considerato tecnicamente qualificato, ad elaborare con cadenza almeno triennale – con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.⁵ e tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali – gli indici⁶ di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa⁷.

³ Il successivo art. 24 del Codice prevede alcune fattispecie e, in particolare, (i) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, (ii) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e (iii) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

⁴ O, quando la durata dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi.

⁵ È inoltre, previsto che il CNDCEC elabori specifici indici con riferimento alle start-up innovative, alle PMI innovative, alle società di liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni.

⁶ Gli indici di allerta pubblicati dal CNDCEC ad ottobre 2019 che sono i seguenti: (i) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato, (ii) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali, (iii) indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo, (iv) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine, (v) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

⁷ Si specifica che all'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata produce effetti per l'esercizio successivo.

Il Codice, inoltre, individua alcune figure che, in presenza di determinati presupposti, devono “allertare” l'imprenditore al fine di “stimolarlo” ad intervenire al fine di risolvere lo stato di crisi in cui versa l'impresa.

I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione, definiti dal Codice⁸ “soggetti qualificati” possono essere sostanzialmente divisi in due categorie.

Da un lato, la prima categoria comprende gli organi di controllo societari (collegio sindacale e sindaco unico) e di revisione legale dei conti (revisore o società di revisione) i quali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, devono verificare (i) la valutazione costante, da parte dell'organo amministrativo, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, nonché l'adozione delle conseguenti idonee iniziative, (ii) la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario, (iii) il prevedibile andamento della gestione, provvedendo a (iv) segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Si specifica che, per i sindaci ed i revisori, la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo, nonché, la tempestiva segnalazione all'OCRI⁹ in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.

Dall'altro, la seconda categoria cui fa riferimento il Codice può individuarsi nei cd. “creditori pubblici qualificati”, e, in particolare, l'Agenzia delle Entrate¹⁰, l'Inps¹¹ e l'Agente della riscossione¹².

⁸ Cfr. articolo 16, comma 2, articolo 17, comma 6, articolo 18, comma 6.

⁹ Si precisa che sono demandati all'Organismo di composizione della crisi (cd. OCRI) costituiti presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i compiti di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell'impresa, così come comunicati dai soggetti sopraevidenziati e gestire la fase di allerta per tutte le imprese, assistendo inoltre l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori. La competenza territoriale dell'OCRI è determinata sulla base della sede legale dell'impresa.

¹⁰ Qualora l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.

¹¹ Qualora il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000

¹² Qualora la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiori, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Si osserva che la mancata attivazione della procedura di allerta da parte dei suddetti soggetti determina specifiche misure sanzionatorie relativamente al recupero dei crediti vantati nei confronti dell'impresa in crisi.

La finalità che si propone il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ovvero l'emersione anticipata della crisi, impone agli imprenditori un più attento monitoraggio della gestione della società, nonché, in particolare, della relativa situazione economico aziendale, anche in chiave prospettica, ovvero con riferimento al prevedibile andamento degli esercizi successivi.

Si ritiene necessario, conseguentemente, avvalersi della collaborazione non soltanto di esperti dottori commercialisti che possano coadiuvare l'imprenditore nella corretta gestione economico-contabile della società, bensì, inoltre, di legali che conoscano approfonditamente le dinamiche aziendali, in modo da contenere i rischi cui per sua stessa natura è sottoposta l'attività d'impresa.

Le prossime scadenze



25 marzo 2020

ELENCHI INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente

30 marzo 2020

IMPOSTA DI REGISTRO

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca

31 marzo 2020

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Termine di consegna ai percipienti della Certificazione Unica 2020 da parte dei sostituti di imposta

MODELLO EAS

Gli Enti associativi non commerciali trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello EAS qualora i dati già comunicati fossero variati dalla precedente comunicazione

SALDO E STRALCIO

Versamento della seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito al "saldo e stralcio" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000-2017

CORRISPETTIVI – SOGGETTI SENZA RT

Termine di invio dei corrispettivi del mese di febbraio da parte dei soggetti obbligati alla memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi che non dispongono del RT in servizio. Invio telematico
